COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AVVISO PUBBLICO

per contributi a fondo perduto in favore delle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di COSSIGNANO

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

FONDO ANNO 2020

PREMESSA

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "*65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*";

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 9 in data 17/02/2021 del Comune di Cossignano che ha approvato il presente Avviso pubblico;

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le piccole e micro imprese artigianali e commerciali, con sede operativa ubicata nel territorio del Comune di Cossignano, per la realizzazione di azioni di sostegno economico, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto volto a sostenere le attività economiche nelle aree interne.

2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo complessivo dei fondi assegnati al Comune di Cossignano dal citato Decreto è il seguente:

- Euro 23.664 per l'anno 2020

- Euro 15.776 per l'anno 2021

- Euro 15.776 per l'anno 2022

2. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari ad Euro 23.664,00, a valere sulla quota della prima annualità (ANNO 2020) di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 – che, alla data di presentazione della domanda:

- risultano attive e svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Cossignano, ovvero abbiano intrapreso nuove attività economiche nel territorio comunale nell'anno 2020;

- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;

- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Ai sensi della vigente normativa:

a) si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

b) si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Sono ricomprese, quali soggetti beneficiari, le imprese agricole che svolgono attività di agriturismo e vendita diretta, e le attività di bed e breakfast.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);

- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.

2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata via pec al Comune per le eventuali verifiche e valutazioni.

3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

ARTICOLO 6 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Il fondo complessivo a disposizione per la corrente annualità pari ad Euro 23.664 è ripartito e concesso nella forma di contributo a fondo perduto una tantum, per spese sostenute nel periodo dal 1^ marzo al 31 dicembre 2020.

2. Il fondo anno 2020 è destinato come di seguito:

a) 30% del fondo disponibile: spese per adeguamento dell'impresa alle misure anti-contagio, di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020;

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per adeguamento al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" potranno riguardare:

- Acquisto DPI e altri dispositivi, come: DPI (mascherine, guanti, copriscarpe, occhiali protettivi, visiere protettive, visiera protettiva PET atossica); Termolaser (misuratore di temperatura); Prodotti igienizzanti; Segnaletica; Espositore con gel igienizzante e mascherine monouso; Schermi divisori di protezione
- Sanificazione e igienizzazione professionale
- Formazione rischio da Covid-19
- Servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Aggiornamento DVR
- Valutazione del rischio biologico (tra cui ricade il rischio da Covid-19)
- Informazione datore di lavoro
- Informazione lavoratori e utenti
- Libretto formativo per i lavoratori
- Materiale di informazione
- Consulenza in merito alla costituzione del Comitato aziendale per Contrasto Covid-19

b) 70% del fondo disponibile: per spese di gestione dell'impresa, nelle quali sono da ricomprendere le spese sostenute nel periodo marzo-dicembre 2020 per luce, acqua, gas, telefono, internet, carburanti, canone di locazione e materie prime.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. L'entità del contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato secondo i seguenti criteri:

a) spese per adeguamento Covid19: contributo per spese sostenute e documentate (fatture e quietanze) nel periodo 1.03.2020 – 31.12.2020 sino ad un massimo di Euro 500,00;

b) spese di gestione: ripartizione tra tutti i richiedenti aventi diritto, in misura direttamente proporzionale al calo del fatturato nell'anno 2020 sul 2019, sino ad un massimo di Euro 1.000,00 e, comunque, il contributo non potrà essere superiore alle spese sostenute (elencate all'articolo 2 comma 2 lettera b) e documentate mediante presentazione di fatture/bollette debitamente quietanzate.

Alle nuove attività avviate nel corso dell'anno 2020, il contributo sarà calcolato stimando la flessione media del settore di appartenenza, rapportandolo ai mesi di esercizio.

Non sono ammissibili all'azione b) le imprese che non abbiano registrato un calo del fatturato nell'anno 2020 sul 2019.

Al fine di non parcellizzare eccessivamente le risorse disponibili si prevede un limite minimo del contributo da erogare per l'azione b); tale limite minimo viene fissato in Euro 50,00 al di sotto del quale non si procederà all'erogazione del contributo.

2. Nella fase di ripartizione del fondo, verrà prioritariamente ripartito il fondo per le spese di adeguamento Covid19, secondo le seguenti ulteriori indicazioni:

- in caso di disponibilità economica inferiore alle domande ricevute, le somme a disposizione, verranno ripartite fra gli aventi diritto proporzionalmente alle spese sostenute, comunque non oltre i limiti sopra definiti;

- nel caso di economie su tale quota-parte delle risorse disponibili, le stesse confluiranno nel fondo disponibile per le spese di gestione.

3. Ciascuna impresa può accedere sia al fondo di cui al punto a) sia ai fondo di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo.

4. Nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia delle pendenze nei confronti del Comune per avvisi di pagamento/accertamento TARI, IMU/TASI e canoni di locazione connessi all'attività svolta per la quale si richiede il contributo, il contributo sarà incamerato alle casse dell'Ente a compensazione delle stesse pendenze.

5. Si definisce sin d'ora che, per le annualità 2021/2022, verrà istituita una quota di riserva pari al 20% per la creazione di nuove imprese artigianali e commerciali.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

2. Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del

D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti nel presente Avviso, secondo il modulo Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. La domanda, redatta secondo apposita modulistica e corredata della documentazione richiesta, va presentata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19 aprile 2021 al Comune di Cossignano nelle modalità sottoelencate:
- a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.cossignano.ap.it
- consegna a mano presso lo sportello Protocollo comunale
- tramite Raccomandata AR all'indirizzo del Comune di Cossignano.

Eventuali richieste pervenute oltre la scadenza indicata nel presente avviso saranno dichiarate irricevibili per presentazione della domanda oltre il termine fissato.

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

3. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

4. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:

a) documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

b) attestazione rilasciata da soggetti abilitati alla presentazione di dichiarazioni fiscali da cui risultino le dichiarazioni inerenti i dati del fatturato di impresa, di cui all'articolo 7 del presente avviso (Allegato B). La mancanza di tale attestazione preclude l'accesso al contributo destinato alle spese di gestione (azione b) del presente avviso);

c) copia delle fatture relative alle spese sostenute e relative quietanze di pagamento.

5. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

6. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati da una Commissione comunale appositamente costituita.

2. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

La Commissione procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, da cui risultino le dichiarazioni inerenti i dati del fatturato di impresa, di cui all'articolo 7 del presente avviso (Allegato B). La mancanza di tale attestazione non rende irricevibile l'istanza, ma preclude l'accesso al contributo destinato alle spese di gestione.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, la Commissione assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Relativamente alle fatture ed alle quietanze: la loro incompletezza non rende irricevibile l'istanza; la Commissione potrà richiedere il perfezionamento e/o l'integrazione.

3. Al termine della prima fase la Commissione procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili. Di seguito, la Commissione provvede alla ripartizione e all'assegnazione del fondo secondo le modalità indicate all'articolo 7 del presente Avviso.

4. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi dalla Commissione al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Cossignano.

5. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 11 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte della Commissione, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande ammissibili a contributo, irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni, la ripartizione del fondo e i contributi assegnati.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: http://www.comune.cossignano.ap.it.

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/Raccomandata dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

6. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il Responsabile Unico del Procedimento RUP è il Responsabile dell'Area economico-finanziaria e amministrativa del Comune di Cossignano.

2. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: demografici@comune.cossignano.ap.it oppure telefonando al numero 0735 98130 interno 1;

3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del Sindaco pro-tempore.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;

c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;

d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;

e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;

f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

g) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il

numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

ARTICOLO 15 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento potranno essere oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per il ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

Comune di Cossignano – sede temporanea in Via Borgo n. 7.

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Cossignano.

ALLEGATI

Allegato A Modulo di domanda

Allegato B Attestazione del soggetto abilitato alla presentazione di dichiarazioni fiscali